

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 175 DEL 19 AGOSTO 2016 "TESTO
UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA"

PARTE C **PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE**

(Art. 20 comma 2)

1. Quadro giuridico di riferimento – 2. Le funzioni assegnate alle Province dalla L.R. 2/2016 – 3. Obiettivi del piano di razionalizzazione – 4 Soggetti coinvolti dal piano di razionalizzazione – 5 Soggetti non coinvolti dal piano di razionalizzazione

CARBONIA MARZO 2017

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.

Per comodità di lettura, si ripropone il paragrafo "Quadro normativo di riferimento" già riportato nella "Parte A – Ricognizione delle partecipate del presente lavoro".

Il decreto legislativo 175 del 19 agosto 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" disciplina, a decorrere dal 23 settembre 2016, in maniera omogenea, la materia relativa alle società partecipate dagli enti pubblici.

La materia era già disciplinata, sebbene non in forma organica, dalla legge di stabilità per il 2015 che disponeva che gli enti locali a decorrere dal 1 gennaio 2015 dovessero avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, a tal fine dettando criteri di riferimento da porre a fondamento delle decisioni da assumere (art. 1 comma 611 legge 23/12/2014).

Il recente Testo unico individuati criteri qualitativi e quantitativi attraverso i quali razionalizzare a regime la platea delle partecipate e indica requisiti stringenti e procedure di controllo per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di contenimento dei costi a carico della finanza pubblica.

In particolare, l'art. 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni" al comma 1 impone che " entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate."

L'articolo 20, "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", regola la cosiddetta procedura di razionalizzazione delle società pubbliche, prima disciplinata, come detto, dall'articolo 1, comma 611 della legge 190, del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015).

La norma in esame prevede che le amministrazioni pubbliche elencate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i loro consorzi o associazioni, gli enti pubblici economici e le autorità portuali, effettuano con cadenza annuale un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono delle partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la loro liquidazione o cessione.

Secondo la norma, i piani di razionalizzazione **debbono essere adottati** allorché, dall'analisi dell'assetto complessivo si rilevino le seguenti condizioni:

A) Partecipazioni societarie non aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi nei limiti definiti dall'art. 4 del decreto e cioè:

a) la produzione di un servizio di interesse generale, compresa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali agli stessi servizi;

b) la progettazione e la realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. n. 50/2016;

c) la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, o l'organizzazione e la gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del d. lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

d) l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente pubblico partecipante, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) i servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 50/2016.

Inoltre il comma 3 dello stesso art. 4 precisa che solo per ottimizzare e valorizzare l'uso di beni immobili (facenti parte del proprio patrimonio), le amministrazioni pubbliche possono acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Il comma 4 dell'art. 4 precisa che **le società in house** hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere **a)**, **b)**, **d)** ed **e)** del comma 2 (come elencati nei punti precedenti).

B) Società che risultino prive di dipendenti o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

C) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali.

D) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

E) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

F) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento.

G) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

L'analisi dell'assetto delle società e il piano di razionalizzazione debbono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e, con le modalità di cui all'articolo 17 del d.l. 90/2014, vanno trasmessi alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura competente per il controllo e il monitoraggio del testo unico; struttura dedicata che è incardinata presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo deve essere predisposta e approvata una relazione sui risultati conseguiti che, similmente al piano di razionalizzazione, deve essere inviata alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e alla Struttura ministeriale competente per il controllo e il monitoraggio del testo unico.

Campo di applicazione

Il piano di razionalizzazione delle società previsto dal testo unico si applica alle partecipazioni dirette e indirette detenute da un ente pubblico, intendendo per:

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

1. Partecipazione diretta: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi,

2. Partecipazioni indirette: le partecipazioni in società detenuta da un'amministrazione pubblica o altri organismi soggetti al controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

La situazione di **controllo** individuata dal testo unico è quella prevista dall'articolo 2359 del codice civile, per il quale sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società (rectius ente pubblico) dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società (rectius ente pubblico) dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società (rectius ente pubblico) in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

Rispetto alla precedente disciplina viene specificata la catena di controllo necessaria per poter inserire le partecipate nel piano di razionalizzazione.

Il contenuto del piano operativo comprende una specifica relazione tecnica e deve evidenziare:

- le società coinvolte,
- i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano,
- le modalità di attuazione che quindi dovranno essere indicate per singole azioni (cessioni, fusioni, liquidazioni, scissioni),
- il dettaglio dei risparmi da conseguire con le singole azioni.

2. LE FUNZIONI ASSEGNATE ALLE PROVINCE DALLA L.R. 2/2016

All'art. 29 – Funzioni della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 viene riportato "Le province, in via transitoria e fino alla loro definitiva soppressione, esercitano le funzioni fondamentali elencate all'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, e cioè:

a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

- d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
- e) gestione dell'edilizia scolastica;
- f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Il successivo art. 46 – Attribuzione di funzioni alle unioni dei comuni – al comma 1, prevede che vengano conferite alle unioni dei comuni le funzioni già conferite alle province nei seguenti settori: industria, energia, fiere e commercio, turismo, agricoltura, risorse idriche, istruzione, spettacolo e attività culturali, sport, cultura e lingua sarda, beni culturali.

All'art. 70 – Trasferimento di funzioni, beni e personale – è previsto che:

"1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge n. 56 del 2014, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, e previa intesa in sede di Conferenza permanente Regione-enti locali, approva i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali, organizzative e dei procedimenti e contratti in essere connessi all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferiti dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato delle province il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. Si considera inoltre il personale con altra tipologia di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva e in corso per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio in via esclusiva delle funzioni trasferite dalla presente legge.

2. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 la Giunta regionale stabilisce i termini di decorrenza per l'esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti.

3. Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite dalla Regione agli enti subentranti a valere sul fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007."

Allo stato attuale la deliberazione regionale che attua i sopra elencati commi 1, 2 e 3 dell'art.70 non ha ancora visto al luce, pertanto le Province si trovano in una situazione di transizione: hanno chiara la precisa delimitazione delle competenze e dei servizi da erogare al proprio territorio, ma spesso, in attesa della costituzione e dell'operatività dei nuovi soggetti subentranti, per un principio di continuità nell'erogazione del servizio, sono chiamate a esercitare competenze preesistenti alla legge di riforma regionale.

3. OBIETTIVI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

La norma prevede che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove occorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione, corredati da una apposita relazione tecnica, devono contenere le indicazioni di modalità, tempi di attuazione e risultati attesi.

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

4. SOGGETTI COINVOLTI DAL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

I soggetti coinvolti dal presente piano di razionalizzazione, in sintonia con la lettura del testo unico sulle società partecipate, nonché con riferimento alle funzioni assegnate alle Province dalla recente normativa regionale sono:

A) soggetti partecipati direttamente:

1. Proservice S.p.A. società in house compartecipata con la Città metropolitana di Cagliari, quota di partecipazione 24,61%.
2. SI Servizi s.r.l. in liquidazione, società in house, interamente partecipata dalla Provincia
3. Consorzio AUSI, quota di partecipazione 29,41%.
4. Gruppo azione locale (GAL) Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari. La quota di partecipazione della provincia è pari a 5,87%.
5. Gruppo Azione Locale (GAL) Linas Campidano. La quota di partecipazione della provincia è pari a 8,78%.
6. Gruppo Azione Locale (GAL) Sarcidano Barbagia di Seulo. La quota di partecipazione della provincia è pari a 30%.
7. Gruppo Azione Locale (GAL) SGT – Sarrabus – Gerrei – Trexenta, Campidano di Cagliari, Sole, Grano, Terra. La quota di partecipazione della provincia è pari a 20%.
8. Società Tonnare Su Pranu Portoscuso Srl. La quota di partecipazione è pari al 32,83%.

1. Società Proservice S.p.A.

Allo stato attuale, la Società Proservice spa, è la società in house della Città metropolitana di Cagliari e della Provincia del Sud Sardegna; essa svolge, esclusivamente, la produzione di servizi strumentali nell'ambito della competenza dei due Enti, nonché la produzione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali così come previste dal testo unico degli enti locali, dalla legge della Regione Sardegna n° 2/2016 e da ulteriori attribuzioni previste per legge.

La partecipazione detenuta dalla Provincia del Sud Sardegna, a partire dall'1.1.2017, è pari al 24,61% della componente azionaria.

La società svolge, a favore della Provincia del Sud Sardegna, esclusivamente funzioni strumentali di competenza dell'ente limitatamente al territorio della ex Provincia di Cagliari transitato nella nuova Provincia.

La cessata Provincia di Cagliari ha provveduto a fornire gli indirizzi alla società partecipata (deliberazione dell'Amministratore Straordinario n° 148 del 28 novembre 2016) e gli indirizzi ai dirigenti per l'affidamento dei contratti di servizio (deliberazione n° 138 del 21 novembre 2016).

Azioni da attuare

	La Società Proservice S.p.A. è una società in house compartecipata dalla Città Metropolitana di Cagliari e dalla
--	--

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

Motivazioni del mantenimento	<p>Provincia del Sud Sardegna, la quale svolge, esclusivamente, la produzione di servizi strumentali strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1 del D.Lgs 175/2016) nell'ambito di competenza provinciale, così come previste dal testo unico degli enti locali, dalla legge della Regione Sardegna n° 2/2016 e da ulteriori attribuzioni previste per legge.</p> <p>La Società non incorre in alcuna delle situazioni previste dal comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016, ad eccezione di quella indicata con la lettera c) <i>partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali</i>. In questo caso si registra la contemporanea presenza della Società in house SI Servizi in liquidazione che svolge analoga attività nell'ambito territoriale della ex Provincia di Carbonia Iglesias. Tale situazione sarà oggetto di uno specifico intervento di razionalizzazione che investirà la SI Servizi.</p> <p>Le prescrizioni dell'oggetto sociale sopra elencate, previste dallo Statuto societario, corrispondono a quelle effettivamente svolte dalla società. La società, infatti, svolge esclusivamente funzioni strumentali a favore dei due Enti sopra elencati. Gli ultimi bilanci della società che sono stati approvati chiudono con un utile d'esercizio. L'aspetto economico patrimoniale, è stato preso in debita considerazione dagli ultimi indirizzi gestionali attribuiti alla società nel senso che è preminente il raggiungimento di un obiettivo economico d'esercizio pari o maggiore di zero.</p>
Azioni correttive e possibili azioni di razionalizzazione da svolgere	<ol style="list-style-type: none">1. Prosecuzione del processo di razionalizzazione delle spese, già avviato dalla Provincia di Cagliari.2. Economie di scala dovute all'ampliamento del raggio territoriale di azione, che ricomprenderà i territori delle ex province regionali del Medio Campidano e di Carbonia Iglesias, ormai incluse nell'ambito territoriale della Provincia del Sud Sardegna.
Tempi	Il processo di razionalizzazione verrà portato a conclusione entro la metà del 2017.
Risultati attesi	Benefici economici (non direttamente quantificabili) derivanti dalle economie di scala dovute all'ampliamento del raggio territoriale di azione, che ricomprenderà i territori delle ex province regionali del Medio Campidano e di Carbonia Iglesias, ormai incluse nell'ambito territoriale della Provincia del Sud Sardegna. Maggiore efficienza nell'erogazione del servizio nell'intera circoscrizione provinciale.

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

2. SI Servizi Srl

La SI Servizi, società in house interamente posseduta dalla ex Provincia di Carbonia Iglesias, e dunque dalla Provincia del Sud Sardegna, in attuazione delle direttive regionali, rese con Delibera della Giunta n. 23/20 del 25.6.2014, venne posta in liquidazione, con autorizzazione al proseguo dell'attività fino al completamento della procedura di liquidazione del socio unico Provincia di Carbonia Iglesias, dall'allora Commissario Straordinario, con atto n. 27400 rogato il 25.07.2014 dal notaio Giuseppe Werther Romagno, con nomina del liquidatore, riduzione del capitale sociale, eliminazione del collegio dei sindaci.

Con deliberazione del Commissario Straordinario della ex Provincia n. 10 del 27 Marzo 2015, si dava atto che l'Amministrazione provinciale di Carbonia Iglesias aveva recepito gli adempimenti previsti dalla Legge n. 190/2014 con la procedura di liquidazione della società dando avvio al processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.

Azioni da attuare

<p>Motivazioni della dismissione</p>	<p>La Società SI Servizi Srl è una società in house della Provincia del Sud Sardegna, la quale svolge, esclusivamente, la produzione di servizi strumentali strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 4, comma 1 del D.Lgs 175/2016) nell'ambito di competenza provinciale, così come previste dal testo unico degli enti locali, dalla legge della Regione Sardegna n° 2/2016 e da ulteriori attribuzioni previste per legge.</p> <p>La Società incorre in alcune delle situazioni previste dal comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016, e precisamente: <i>"c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali"</i>; <i>"d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro"</i>. Si registra infatti la contemporanea presenza della Società in house Proservice S.p.A. che svolge analoga attività nell'ambito territoriale della ex Provincia di Cagliari. Tale situazione verrà risolta con uno specifico intervento di razionalizzazione che investirà la SI Servizi.</p> <p>Le prescrizioni dell'oggetto sociale sopra elencate, previste dallo Statuto societario, corrispondono a quelle effettivamente svolte dalla società. La società, infatti, svolge esclusivamente funzioni strumentali a favore dei due Enti sopra elencati. Gli ultimi bilanci della società che sono stati approvati chiudono con un utile d'esercizio. L'aspetto economico patrimoniale, è stato preso in debita considerazione dagli ultimi indirizzi gestionali attribuiti alla società nel senso che è preminente il raggiungimento di un obiettivo economico d'esercizio pari o maggiore di zero.</p>
---	---

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

<p>Azioni correttive e possibili azioni di razionalizzazione da svolgere</p>	<p>1. Vi sono i presupposti per applicare il comma 6 dell'art. 20 del D.lgs 175/2016 che recita <i>"Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147"</i>.</p> <p>Il citato articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recita testualmente: <i>"Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere: a) allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società, consorzio o azienda speciale sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. ...Omissis"</i>.</p> <p>Il comma 563 prevede che <i>"Le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazionipossono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalità dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicata, in coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica."</i></p> <p>Accertato che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 è entrata in vigore l'1.1.2014 e, entro il termine di ventiquattro mesi previsto dalla norma, la società SI Servizi Srl, fu posta in liquidazione con atto n. 27400 rogato il 25.07.2014 dal notaio Giuseppe Werther Romagno, registrato a Iglesias il 25.7.2014 al n. 1308 e pertanto alla SI Servizi può applicarsi la procedura di cui al comma 6 dell'art. 20 del decreto 175/2016.</p> <p>Una volta concluso il processo di mobilità del personale, la società SI Servizi cesserà l'attività e verrà liquidata.</p>
---	---

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

Tempi	Il processo di razionalizzazione verrà portato a conclusione entro la metà del 2017.
Risultati attesi	Azzeramento delle spese di esercizio della Società SI Servizi. Economie di scala che verranno ottenute dalla Società Proservice S.p.A. che ingloberà il personale, nell'erogazione del servizio nell'intera circoscrizione provinciale.

3. Consorzio AUSI.

Il consorzio AUSI, come meglio definito Consorzio per la promozione delle attività Universitarie del Sulcis Iglesiente, svolge attività di formazione e didattica riconducibile ai Corsi di Laurea, ai Master, ai Corsi di formazione Universitaria, al finanziamento di Dottorati e Progetti di ricerca, all'istituzione di Laboratori, Scuole e Seminari e al partenariato con Sardegna Ricerche, Consorzio Forgea International e Consorzio UNITEL SARDEGNA.

La Provincia del Sud Sardegna prende in carico dalla cessata Provincia di Carbonia Iglesias la quota di partecipazione diretta nel Consorzio del 29,41%, oltre che una quota annua di contributo in conto esercizio pari a € 50.000,00.

Fanno parte della compagine consortile i seguenti enti locali:

1. Provincia del Sud Sardegna (in quanto succeduta alla ex Provincia di Carbonia Iglesias)
2. Comune di Iglesias
3. Comune di Carbonia
4. Consorzio Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna
5. IGEA S.p.A.
6. Carbosulcis S.p.A.

La finalità peculiare del Consorzio AUSI, organismo senza scopo di lucro, è prevalentemente culturale e di supporto delle attività didattiche e di ricerca scientifica a livello universitario.

Tali attività sono finanziate dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna attraverso i contributi annuali derivanti dalla ripartizione del fondo unico, destinato alle sedi universitarie decentrate, e dalle quote consortili erogate annualmente dai soci.

Azioni da attuare

Motivazioni della	Il Consorzio AUSI opera in un ambito che, ai sensi della legge regionale n. 2/2016, non risulta più tra i compiti assegnati alle Province. Pertanto, nell'ambito del presente piano di razionalizzazione, si intende recedere dalla qualità di socio del Consorzio. L'art. 30 dello statuto del Consorzio AUSI recita
--------------------------	--

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

dismissione	testualmente: <i>"Il consorziato può recedere dal consorzio in qualsiasi momento, il recesso viene comunicato mediante lettera raccomandata e diviene operativo dopo novanta giorni dalla data di comunicazione. Il consorziato che recede non ha diritto ad alcuna liquidazione"</i> .
Azioni correttive e possibili azioni di razionalizzazione da svolgere	1. Recesso dal Consorzio
Tempi	Il recesso dal Consorzio dovrà avvenire con immediatezza a seguito dell'approvazione del presente piano di razionalizzazione.
Risultati attesi	Il recesso comporterà il risparmio del versamento annuale della somma di 50.000 €

4. Gruppo azione locale (GAL) Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari.
5. Gruppo Azione Locale (GAL) Linas Campidano.
6. Gruppo Azione Locale (GAL) Sarcidano Barbagia di Seulo.
7. Gruppo Azione Locale (GAL) SGT – Sarrabus – Gerrei – Trexenta, Campidano di Cagliari, Sole, Grano, Terra.

L'approvazione della legge regionale n. 2/2016 all'art. 3 ha promosso le Unioni dei Comuni quali Enti di dimensione territoriale ottimale per la programmazione e la realizzazione di politiche di sviluppo locale.

La successiva delibera della Giunta Regionale n. 12/10 dell'8.3.2016 ha disposto che i GAL debbano fare riferimento alle Unioni dei Comuni quali ambiti territoriali che garantiscono l'integrità e la contiguità territoriale dei Comuni, addirittura favorendo l'aggregazione di più comuni ed in modo da evitare la frammentazione degli assetti istituzionali.

Con la piena attuazione delle norme della legge regionale n. 2/2016 e della citata deliberazione n. 12/2016 avverrà il naturale passaggio delle quote della Provincia del Sud Sardegna verso i nuovi enti Unioni dei Comuni.

Azioni da attuare

Motivazioni della dismissione	I quattro GAL operano in un ambito che, ai sensi della legge regionale n. 2/2016, non risulta più tra i compiti assegnati alle Province. Pertanto, nell'ambito del presente piano di razionalizzazione, si intende procedere ad una progressiva dismissione delle partecipazioni.
	Premesso che nessun onere a qualunque titolo grava sul

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

Azioni correttive e possibili azioni di razionalizzazione da svolgere	bilancio della Provincia per l'appartenenza alla compagine dei soci dei quattro GAL, per i motivi sopra evidenziati, si intende attivare le più opportune iniziative finalizzate alla cessione delle quote e al conseguente recupero del capitale sociale.
Tempi	Il recesso dai GAL sarà inevitabilmente lento e progressivo, in relazione alla costituzione ed effettiva operatività delle Unioni dei comuni subentranti. Si prevede che le procedure di recesso potranno concludersi nell'arco di un biennio.
Risultati attesi	Il recesso comporterà il recupero delle quote a suo tempo versate, detratte le eventuali perdite avute negli anni a causa di risultati di gestione negativa. L'entità di tali recuperi monetari al momento non è nota.

8. Società Tonnare Su Pranu Portoscuso Srl.

La Provincia del Sud Sardegna, con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Cagliari n. 168 del 28/12/2016, in attuazione della legge regionale n. 2/2016, ha ricevuto, per competenza territoriale, la proprietà di una quota azionaria del capitale sociale della Società Tonnare Su Pranu Portoscuso s.r.l.

La quota di partecipazione della cessata Amministrazione provinciale di Cagliari nella società "Tonnara Su Pranu Portoscuso" s.r.l. risulta pari al 32,83% del capitale sociale, per un valore nominale di € 14.571,23.

La società ha sede legale nel Comune di Portoscuso (CI), Piazza S. Maria D'Itria n°4.

La compagine societaria è costituita da soggetti pubblici e privati, persone fisiche e persone giuridiche.

I soggetti privati controllano la maggioranza del capitale sociale mentre i soggetti pubblici sono rappresentati dalla Provincia di Cagliari (32,83%) e dal Comune di Portoscuso (5,64%).

La società ha per oggetto la pesca, in particolare del tonno, nelle acque territoriali nazionali, la lavorazione e la commercializzazione del prodotto, la valorizzazione e l'utilizzazione degli aspetti di richiamo turistico della detta attività in ogni loro forma.

Nel corso dell'esercizio 2015 la cessata Provincia di Cagliari ha proceduto alla predisposizione della gara ad evidenza pubblica per la cessione della quota di partecipazione nella società Tonnare su Pranu Portoscuso srl. La gara è andata deserta.

Con posta raccomandata è stata richiesta alla società la liquidazione della quota di proprietà. La società deve liquidare, in denaro, il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

In seguito all'inadempienza della Società, l'Ufficio legale della cessata Provincia di Cagliari, con formale istanza del 18.8.2016 ha diffidato la Società a provvedere alla liquidazione della quota di competenza della Provincia preannunciando, in difetto, la citazione in giudizio.

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

Azioni da attuare

Motivazioni della dismissione	La Società opera in un ambito che, ai sensi della legge regionale n. 2/2016, non risulta più tra i compiti assegnati alle Province. Pertanto, nell'ambito del presente piano di razionalizzazione, si intende procedere alla dismissione della partecipazione.
Azioni correttive e possibili azioni di razionalizzazione da svolgere	Si intende proseguire nell'azione legale promosso dalla cessata Provincia di Cagliari, con formale istanza del 18.8.2016, allo scopo di pervenire ad una restituzione coatta della quota di competenza del capitale sociale versato.
Tempi	Si prevede di avviare l'azione legale, in sostituzione e prosecuzione dell'iniziativa della cessata Provincia di Cagliari, entro la prima metà del corrente anno 2017.
Risultati attesi	Il recupero della quota del capitale sociale nella misura di € 14.571,23.

B) Soggetti partecipati indirettamente:

- Nessuno

5. SOGGETTI NON COINVOLTI DAL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

A) soggetti partecipati direttamente:

- **Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia Iglesias.**
- **Consorzio industriale provinciale del Medio Campidano – Villacidro**
- **Consorzio del Parco regionale di Gutturu Mannu.**

La partecipazione nelle società sopra elencate è resa obbligatoria da specifiche norme di legge regionale.

Tale partecipazione non grava in alcun modo sul bilancio della Provincia.

La Provincia, attraverso il proprio rappresentante nel Consiglio d'amministrazione, effettua una costante azione di vigilanza e controllo sulla sana e prudente gestione della Società controllata.

B) Soggetti partecipati indirettamente:

- **Nessuno**